

REGOLAMENTO (CEE) N. 1233/93 DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 585/93 relativo ad azioni promozionali e pubblicitarie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e il regolamento (CEE) n. 619/93 relativo al miglioramento qualitativo del latte nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2073/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo alla promozione del consumo nella Comunità e all'ampliamento dei mercati del latte e dei prodotti lattiero-caseari (¹), in particolare l'articolo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo ad un prelievo di corresponsabilità ed a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (²), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1374/92 (³), che prevedeva in particolare misure specifiche a favore dell'ampliamento dei mercati del latte, è stato abrogato a decorrere dal 1° aprile 1993 dal regolamento (CEE) n. 1029/93 del Consiglio (⁴); che le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2073/92 perseguono le stesse finalità del regolamento (CEE) n. 1079/77;

considerando che i regolamenti (CEE) n. 585/93 (⁵) e (CEE) n. 619/93 (⁶) hanno definito le norme relative alle azioni promozionali e pubblicitarie nel settore del latte e, rispettivamente, per il miglioramento qualitativo del latte, azioni che sono finanziate dal gettito del prelievo di corresponsabilità; che gli operatori hanno incontrato difficoltà nella costituzione delle cauzioni previste dagli articoli 5 e 7 dei citati regolamenti prima della fine del contratto; che è possibile ovviare a tali difficoltà permettendo di costituire le cauzioni, a determinate condizioni, dopo la firma del contratto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 585/93 è modificato come segue:

1) All'articolo 5, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

(¹) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 67.

(²) GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6.

(³) GU n. L 147 del 29. 5. 1992, pag. 3.

(⁴) GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 4.

(⁵) GU n. L 61 del 13. 3. 1993, pag. 26.

(⁶) GU n. L 66 del 18. 3. 1993, pag. 24.

• 3. Il contratto produce effetti soltanto dopo la costituzione di una cauzione a favore dell'organismo competente, pari al 15 % dell'importo massimo del finanziamento comunitario, a garanzia della corretta esecuzione del contratto.

Il contratto diventa senza oggetto e non produce alcun effetto giuridico se la cauzione non viene costituita entro due settimane dalla data della sua conclusione. •

2) All'articolo 7, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

• 2. L'interessato costituisce a tal fine, presso l'organismo competente, prima del versamento di cui al paragrafo 1, una cauzione pari al 120 % del finanziamento comunitario. •

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 619/93 è modificato come segue:

1) All'articolo 5, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

• 4. Il contratto produce effetti soltanto dopo la costituzione di una cauzione a favore dell'organismo competente, pari al 15 % dell'importo massimo del finanziamento comunitario, a garanzia della corretta esecuzione del contratto.

Il contratto diventa senza oggetto e non produce alcun effetto giuridico se la cauzione non viene costituita entro due settimane dalla data della sua conclusione. •

2) All'articolo 7, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

• 2. L'interessato costituisce a tal fine, presso l'organismo competente, prima del versamento di cui al paragrafo 1, una cauzione pari al 120 % del finanziamento comunitario. •

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.